



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

DST

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

**Regolamento del Corso di Laurea in Biotecnologie (L-2)
Immatricolati nell'Anno Accademico 2022/23**



Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, in conformità allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo (RGA), al Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e al Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (RDD), disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del Corso di Laurea in Biotecnologie, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.
2. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Biotecnologie, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, è deliberato su proposta del CCdS dal Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
3. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica, ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
4. L'Ordinamento Didattico del corso di Laurea di Biotecnologie con la specifica delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, e le propedeuticità, è nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea sono rinvenibili all'indirizzo <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-biotecnologie.html>
6. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie, di seguito indicato con CCL cui sono demandati gli obblighi derivanti dall'articolo 11, commi da 1 a 3, del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.

Articolo 2 - Struttura del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea è articolato su tre anni accademici, ciascuno di circa 60 CFU, per un ammontare di almeno 180 CFU.
2. Il Corso di Laurea in Biotecnologie è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe L-2 delle Lauree in Biotecnologie di cui al D.M. 16 marzo 2007.
3. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
4. Gli studenti provenienti da altri corsi di studio, potranno abbreviare il percorso formativo in funzione del riconoscimento dei CFU secondo quanto prescritto al successivo articolo 12.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. Il corso di Laurea in Biotecnologie è con accesso non programmato.
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Per l'iscrizione al Corso di Laurea è obbligatorio sostenere una "Prova di Orientamento", tranne nei casi di esonero di cui al successivo comma 6.
4. La prova di orientamento, organizzata in collaborazione con il CISIA, Consorzio InterUniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso.
5. Gli esiti della prova di orientamento sono utili per individuare l'Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA), di cui al successivo articolo 4, necessario per colmare le lacune iniziali e seguire con maggior profitto i corsi universitari.
6. La prova di orientamento non è obbligatoria per coloro che:
 - a) abbiano partecipato nell'anno di immatricolazione al Test CISIA in qualsiasi università italiana;
 - b) siano laureati ai corsi di Laurea appartenenti alle classi L-13 (Scienze biologiche), L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-29 (Scienze e tecnologie farmaceutiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-35 (Scienze matematiche), e L-41 (Statistica) che chiedano l'iscrizione al Corso di Laurea in Biotecnologie per il conseguimento di un secondo titolo accademico;
 - c) siano studenti trasferiti da Corsi di Laurea L-2 ed L-13 di questo o altri atenei, siano studenti rinunciatari o decaduti di Corsi di Laurea in ambito biologico di questo o altri atenei, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, avendo superato gli esami di insegnamenti per i quali in questo Corso di Laurea è previsto l'OFA.

Articolo 4 - Obbligo formativo aggiuntivo

1. La prova di orientamento, di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 3, è un questionario a risposta multipla, somministrato sia in cartaceo o alternativamente on-line, che riguarda le discipline di matematica, fisica, chimica, biologia, e conoscenza della lingua inglese. I dettagli della prova ed il syllabus dei temi sono all'indirizzo:
<https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/>
2. Alla risposta di ciascun quesito è attribuito 1 punto per la risposta corretta, 0 punti alla risposta mancante, e -0.25 per la risposta errata.
3. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) è dovuto per la sola disciplina di Matematica.
4. L'OFA è attribuito agli studenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo minore di 6 nei quesiti di Matematica.
5. L'OFA è assolto a seguito del superamento di una prova scritta il cui esito di profitto è SUPERATO/NON-SUPERATO.

6. La prova scritta riguarda i temi del corso integrativo di cui al successivo comma. In ogni anno accademico sono programmate almeno sei prove distanziate di non meno di 4 settimane l'una dall'altra.

7. A sostegno dell'OFA è istituito ed attivato un corso integrativo di matematica per un totale di 24 ore di lezioni frontali da erogare durante il primo semestre. Il Consiglio delibera il programma del corso integrativo.

8. Il non assolvimento dell'OFA preclude allo studente di partecipare agli esami di Matematica, restando nella sua possibilità a) l'iscrizione agli anni successivi al primo e b) sostenere quegli esami per i quali Matematica non sia propedeutico.

Articolo 5 - Piano di Studio

1. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente.

2. Lo studente completa il piano di studi inserendo gli insegnamenti di volta in volta attivati per essere insegnamenti a scelta, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Didattico del Dipartimento.

3. La studente può sottoporre al Consiglio di Corso di Laurea un piano di studi individuale, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'Ordinamento Didattico della classe L-2, entro il 31 dicembre.

4. È consentito altresì proporre un piano che preveda l'acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto al numero minimo richiesto (180 CFU), entro il 31 dicembre. Le valutazioni dei CFU aggiuntivi non rientrano nel computo del voto curriculare di cui al comma 2 art. 8.

5. Il piano di studi non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'Ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCL.

6. Le delibere di cui ai commi 3 e 4 sono assunte entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di studi.

Articolo 6 - Attività formative

1. Le attività formative sono programmate secondo il calendario didattico deliberato dal Consiglio di Dipartimento in ottemperanza dell'articolo 13 comma 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.

2. I corsi sono di norma di 48 ore per 6 crediti, 64 ore per 8 crediti, o di 72 ore per 9 crediti o di 96 ore per 12 crediti, secondo una ripartizione di 8 ore frontali e 17 di studio autonomamente condotto dallo studente.

Articolo 7 - Verifica dell'apprendimento.

1. Ogni attività formativa è seguita da un esame. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Le attività formative articolate in moduli danno luogo a una valutazione finale del profitto unitaria e collegiale. Ai fini della valutazione di profitto, i docenti possono tenere conto di colloqui e/o prove in itinere ai sensi dell'art. 27 comma 2 del RDA. In tale evenienza essi devono esplicitare questa modalità nel paragrafo "Modalità di verifica dell'apprendimento" (ESSE3/"Offerta didattica"/"Attività didattiche"/"Peculiarità"/"Modalità di verifica dell'apprendimento") corrispondente

all'insegnamento.

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. I CFU previsti per la verifica della conoscenza della lingua inglese possono essere riconosciuti agli studenti che hanno superato con un punteggio da 24 a 30 il test della prova di conoscenza linguistica nella prova di accesso.

5. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

6. Il calendario degli esami di profitto prevede non meno di sei appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico come prescritto all'art.16 comma 3 del RDD

7. Il calendario delle attività didattiche è pubblicato ai sensi dell'art.13 commi 1 e 2 del RDD. Il calendario delle lezioni è rinvenibile all'indirizzo

<http://www.dstunisannio.it/it/orario-corsi.html>

Il calendario degli appelli d'esame è rinvenibile all'indirizzo

<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/PaginaListaAppelli.do>

8. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione secondo quanto prescritto all'art.16 comma 5 del RDD. In ogni caso, le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere anticipate.

9. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello viene comunque registrata. Le modalità di svolgimento dell'esame sono descritte in maniera dettagliata nella scheda insegnamento pubblicata in GOL (<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do>)

10. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

11. Lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova di esame, fermo restando il giudizio della commissione, nonché a prendere visione della prova di esame, se documentata, entro un mese dalla pubblicazione dei risultati della prova.

12. Ove previste, le prove scritte degli appelli espletati sono messe a disposizione degli studenti, corredate delle soluzioni.

Articolo 8 - Tirocinio

1. L'acquisizione dei CFU relativi al tirocinio curricolare, e specificati nell'offerta didattica programmata, può essere conseguita attraverso la scelta di attività formative coerenti con il progetto formativo del CdL e secondo quanto prescritto all'19 del RDD.

2. Nella domanda di tirocinio devono essere esplicitati, in ordine di preferenza, almeno tre laboratori in cui espletare l'attività didattica.
3. Il Presidente del CDL, ovvero il suo delegato o il presidente della commissione di assegnazione tesi e tirocini, nell'assegnazione del laboratorio di tirocinio terrà conto delle preferenze espresse dallo studente, nei limiti di disponibilità della struttura laboratoriale e del carico didattico del docente di riferimento.
4. Nel caso in cui l'assegnazione non possa aver luogo secondo quanto prescritto al precedente comma, il Presidente del CDL, ovvero il suo delegato o il presidente della commissione di assegnazione tesi e tirocini, inviterà lo studente a esprimere una ulteriore preferenza, anche per brevi vie.
5. Lo svolgimento del tirocinio curriculare interno al Dipartimento attribuisce allo studente diritto di prelazione nell'assegnazione della tesi di laurea nell'ambito disciplinare del tirocinio stesso, previo consenso del tutor che ha seguito il tirocinio.
6. La modulistica, scadenze, e i verbali di assegnazione dei tirocini sono rinvenibili all'indirizzo <http://www.dstunisannio.it/it/tirocinio.html>
7. In caso di istanza di tirocinio esterno, verso un ente pubblico o privato di area bio sanitaria, esso potrà essere autorizzato ove lo studente abbia superato gli esami di Biologia cellulare, Biochimica e Microbiologia. Resta fermo il vincolo di cui al comma 1 di questo articolo.

Articolo 9 - Tutorato

1. Il tutorato è un'attività espletata dai docenti all'uopo individuati e durante tutto l'anno accademico.
2. I docenti si rendono disponibili di norma nella tempistica indicata nell'orario di ricevimento, salvo specifiche esigenze di carattere lavorativo degli studenti. In tale evenienza, il docente concorderà un orario con lo studente, includendo anche modalità telematiche.
3. L'elenco dei docenti tutor è rinvenibile alla pagina <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-biotecnologie.html>
4. Il tutorato riguarda temi di
 - organizzazione delle attività di studio e successione degli esami di profitto;
 - selezione degli insegnamenti a scelta;
 - scelta degli argomenti per l'elaborato della prova finale;
 - particolari difficoltà che lo studente possa incontrare nel corso della propria carriera universitaria, anche relative a uno specifico insegnamento;
 - decisioni sulla prosecuzione del percorso di studio, una volta conseguita la Laurea triennale;
 - altre problematiche che lo studente potrebbe incontrare nel corso della propria carriera e che ritiene utile discutere con un docente.
5. Non sono di competenza dei tutor i problemi inerenti specifici argomenti trattati nei singoli corsi di lezioni. Questi vanno sottoposti ai docenti dei corsi stessi.

Articolo 10 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. All'esame di laurea sono attribuiti il numero di **3** CFU, come specificato nell'Offerta Didattica Programmata.
2. La prova consiste nella stesura, nella presentazione e nella discussione di un elaborato in italiano o in inglese, a carattere metodologico, bibliografico, o sperimentale, redatto autonomamente dallo studente, relativo ad un argomento scientifico di rilevante interesse, comprensivo di una dettagliata e aggiornata bibliografia.
3. L'elaborato è prodotto sotto la supervisione di un professore e/o ricercatore di ruolo nelle Università Italiane. In caso di supervisore esterno al DST, è affiancato un relatore interno al Dipartimento.
4. La domanda della tesi di laurea, il numero minimo di CFU per poterla produrre e le modalità e gestione della stessa sono prescritte all'articolo 21 nel Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Tutte le informazioni sono rinvenibili all'indirizzo
<http://www.dstunisannio.it/it/tesi-e-sedute-di-laurea.html>
5. L'assegnazione della disciplina della tesi, ed il corrispondente relatore, sono stabiliti tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati all'assegnazione, e considerando anche criteri di ripartizione omogenea del carico didattico tra i docenti.
6. Lo studente può rinunciare a svolgere la tesi con il docente che gli è stato assegnato, solo per giustificati ed eccezionali motivi, da discutere con il Presidente di Corso di Laurea. Nel caso il Presidente valuti fondate le motivazioni, allora lo studente può presentare domanda nella successiva seduta di assegnazione.
7. Le date delle sedute di laurea, e la modalità di prenotazione, seguono quanto prescritto nel Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Tutte le informazioni sono rinvenibili all'indirizzo

<http://www.dstunisannio.it/it/tesi-e-sedute-di-laurea.html>

Articolo 11 - Valutazione della prova finale

1. Il voto alla prova finale rispecchia il profitto curriculare dello studente.
2. Al voto finale di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono, in somma algebrica:
 - (a) voto curriculare: media delle votazioni ottenute negli esami di profitto ponderata con i CFU attribuiti a ciascun insegnamento, espressa in centodecimi, come prescritto all'articolo 23 comma 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di scienze e Tecnologie. Il voto curriculare è arrotondato all'intero più vicino (ad esempio: 101.5 è arrotondato a 102, 101.49 è arrotondato a 101);
 - (b) gli studenti hanno diritto ad un incremento del voto curriculare come qui descritto:
 - voto curriculare tra 66 e 76, incremento di 2 punti;
 - voto curriculare tra 77 e 87, incremento di 3 punti;
 - voto curriculare tra 88 e 98, incremento di 4 punti;
 - voto curriculare tra 99 e 110, incremento di 5 punti;
 - (c) 3 punti per il conseguimento della Laurea da studente in corso entro tre anni accademici dall'iscrizione al primo anno, oppure 1 punto per il conseguimento della Laurea entro il primo anno di fuori corso (entro il quarto anno di iscrizione);

- (d) 1 punto per lo svolgimento di tirocinio in un ente non universitario;
 - (e) 1 punto per ogni attività certificata (esami e/o tirocinio), ciascuna di almeno 6 CFU, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale;
 - (f) da 0 a 3 punti come valutazione della discussione della tesi di Laurea;
3. La lode può essere attribuita, se il candidato raggiunge un punteggio complessivo uguale o superiore a 110, e sussiste l'unanimità tra i componenti della commissione.

Articolo 12 - Riconoscimento crediti formativi universitari (CFU)

1. Il CCdS, previa istruttoria della Commissione Pratiche Studenti, può riconoscere in termini di crediti formativi universitari attività formative svolte in corsi di laurea precedenti (triennale e magistrale), anche non completate o caducate, presso istituzioni universitarie, italiane o estere, che siano accompagnate da voto o idoneità.
2. Al fine del riconoscimento, lo studente dovrà documentare esaurientemente i contenuti formativi, l'articolazione didattica delle attività svolte e il giudizio finale ottenuto (voto/idoneità).
3. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in SSD previsti nell'Ordinamento Didattico, se pertinenti con il progetto formativo del Corso di studi.
4. Insegnamenti non riconducibili ai SSD previsti nell'Offerta Didattica Programmata, ma coerenti con il progetto formativo del Corso di studi, possono essere riconosciuti come insegnamenti a scelta.
5. I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, sentito il docente di riferimento, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di laurea in Biotecnologie possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea a cui si chiede l'iscrizione. In questo caso, il CCdS delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:
 - a) se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, l'attribuzione avviene direttamente;
 - b) se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero inferiore rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il CCdS richiederà un esame integrativo, secondo le modalità che il docente interessato riterrà più opportune, per un numero di CFU pari a quello previsto nell'offerta didattica programmata.
7. Il Consiglio del corso di Studio può richiedere a studenti integrazioni e colloqui di verifica delle conoscenze relative a CFU acquisiti per insegnamenti per i quali valuta possibile l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
8. Il Consiglio del Corso di Studio nel riconoscimento delle attività formative non terrà conto del requisito di eventuali propedeuticità tra insegnamenti indicato nel Piano di Studio.
9. Lo studente in entrata nel CdL per passaggio/trasferimento: è iscritto al primo anno se ha accumulato in carriera meno di 40 CFU; è iscritto al secondo anno se ha accumulato in carriera da 40 a 99 CFU; è iscritto al terzo anno se ha accumulato in carriera non meno di 100 CFU.

10. Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:
 - a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario per le quali sia specificato il settore scientifico disciplinare, il voto di profitto o idoneità e il programma analitico dei temi trattati.
 - c) attività extra universitarie come prescritto all'articolo 14, comma 1, della Legge 240/2010. In tale evenienza, i crediti derivanti concorrono alla saturazione delle attività formative a scelta dello studente.
11. Le attività dei punti a) e b) del precedente comma possono essere riconosciute qualora siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.
12. I crediti di lingua possono essere riconosciuti solo se acquisiti nell'ambito di un corso di studio universitario e compatibili con il progetto formativo del corso di Laurea.
13. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto per attività formative svolte in Sedi Universitarie estere e legate da accordi di scambio, il CCL fa riferimento al piano formativo preparato per i singoli studenti a cura della Commissione Erasmus.

Articolo 14 - Diritto allo studio

Il Consiglio di Corso di Laurea, sensibile alle esigenze degli studenti universitari disabili ha predisposto alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. In totale sinergia con gli uffici preposti di Ateneo, a disposizione degli allievi potranno essere messi a disposizione sussidi didattici e tecnici specifici, ed il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato.

Articolo 15 - Rinvii

1. Per tutti i temi non normati in questo regolamento si rinvia al Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, e al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento viene trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione e approvato dal Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli studenti, che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in Biotecnologie siano già iscritti in un ordinamento previgente, hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il Consiglio di Corso di Laurea determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti secondo il precedente articolo 12.